

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - opposizione riguardante crediti di lavoro – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16199 del 25/07/2011

Compatibilità con il rito del lavoro - .Conseguenze - Fase monitoria - Ammissibilità - Condizioni - Prova scritta del credito - Giudizio di opposizione - Rito del lavoro - Applicabilità - Memoria di costituzione dell'opposto - Contenuto - Conteggi operati per la determinazione della somma richiesta depositati nella fase sommaria - Mancata notifica alla controparte - Irrilevanza - Fondamento.

La legge n. 533 del 1973 non ha fatto venir meno l'ammissibilità del procedimento d'ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si è limitata a prevedere l'applicabilità del rito del lavoro nel giudizio di opposizione. Ne consegue che mentre nella prima fase, a cognizione sommaria, la prova scritta è costituita da qualsiasi documento proveniente dal debitore o un terzo idoneo ad evidenziare l'esistenza del diritto fatto valere, nel successivo eventuale giudizio di cognizione la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda di cui all'art. 414 cod. proc. civ. e deve recare "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda". Resta pertanto irrilevante la circostanza che i conteggi, operati dal ricorrente per la determinazione della somma richiesta e depositati nella fase monitoria, non siano stati notificati alla controparte, atteso che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16199 del 25/07/2011